

Risposta n. 182/2022

OGGETTO: Servizio di pagamento tasse automobilistiche per il tramite di PagoPA -
Mandato con rappresentanza - Trattamento ai fini IVA

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (di seguito, "Società" o "Istante") rappresenta di svolgere principalmente consulenza globale alle aziende, amministrativa e gestionale, che si estrinseca nella fornitura di molteplici servizi.

Tra queste attività è presente quella di gestione globale delle flotte auto aziendali, nell'ambito della quale la Società effettua anche servizi di disbrigo pratiche automobilistiche e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, essendo autorizzata - ai sensi della legge n. 264 del 1991 - a incassare i versamenti delle imposte/tasse automobilistiche, utilizzando il polo telematico predisposto all'uso dal Consorzio Nazionale BETA cui l'Istante partecipa in qualità di socio consorziato.

Al riguardo, la Società fa presente che l'introduzione della nuova modalità di pagamento "PagoPA" che opera per il tramite di un prestatore di servizi di pagamento (PSP), in genere un istituto bancario o *Payment institution*, ha notevolmente modificato l'iter operativo gestionale ed amministrativo che l'Istante deve seguire per

la gestione delle pratiche auto.

In questo mutato contesto, la Società non opera più *ex lege* n. 264 del 1991 come incaricato pubblico al servizio di riscossione bolli (agenzia pratiche auto), bensì come incaricato al servizio di pagamento (esternalizzato per l'attività di incasso fondi) per conto della *Payment institution* o del suo Agente di Riferimento.

Il cliente versa all'Istante un importo tramite bonifico (anticipato, in caso di "bolli massivi") a titolo di rimborso delle somme corrisposte (o da corrispondere) dalla Società al PSP, pari all'onere della tassa auto o delle pratiche STA maggiorato della *fee* del PSP per il servizio di pagamento (costo necessariamente da sopportare per il versamento della tassa automobilistica tramite sistema PagoPA).

L'Istante, infatti, dopo aver inoltrato un elenco contenente le operazioni da effettuare per ciascuna targa e aver pre-calcolato gli importi necessari, dispone un bonifico su un apposito conto dedicato dal PSP, sufficiente per pagare, solitamente in modalità "massiva", le tasse auto relative a tutti i veicoli della flotta aziendale del proprio cliente nonché i diritti spettanti al predetto PSP (pari a X euro per ciascun bollo).

Il PSP, verificato l'incasso, rende disponibili le somme versate accreditando un apposito castelletto nel servizio "riscossione PagoPA" e consentendo alla Società di processare le tasse auto inerenti la flotta aziendale del suo cliente nonché di ottenere - al termine dell'operazione - la ricevuta/quietanza prodotta dal PSP attestante il versamento della tassa e dei diritti. Ciò rappresentato, l'Istante chiede quale debba essere il corretto regime IVA degli importi che riceve tramite bonifico dal cliente a titolo di rimborso delle somme erogate al PSP a titolo di tassa automobilistica e diritti di utilizzo *fee*) del sistema PagoPA, spettanti allo stesso PSP.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene di dover considerare esclusi dal campo applicazione dell'IVA

gli importi che riceverà tramite bonifico dal cliente, in quanto mera rifusione delle somme dallo stesso anticipate a titolo di tassa automobilistica e *fee*, spettanti al PSP.

Il PSP rilascia al cliente apposita quietanza, riportante gli estremi del veicolo e il codice fiscale dell'intestatario, attestante entrambe le voci di spesa (tassa auto e propri diritti). Di conseguenza, ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, "Decreto IVA") - anticipazioni in nome e per conto della controparte, univocamente individuata per il tramite della targa del veicolo e del codice fiscale.

L'Istante specifica inoltre che provvederà a fatturare (in esenzione IVA *ex* articolo 10 del Decreto IVA) al PSP od al suo Agente di Riferimento, sulla base di una rendicontazione periodica, il proprio compenso per le operazioni ed i servizi connessi all'incasso fondi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il parere è reso in base ai fatti, ai dati e agli elementi forniti, così come dichiarati dall'Istante, qui assunti acriticamente, con riferimento ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Limitatamente alle prestazioni rese dalla Società ai propri clienti, oggetto del presente quesito si osserva quanto segue.

Pur essendo a tratti contraddittoria, dalla descrizione della fattispecie è possibile desumere che:

1. il rapporto tra l'Istante e il suo cliente è inserito nell'ambito del sistema di pagamento "PagoPA", la cui operatività è supportata da un PSP che a fronte dell'attività svolta percepisce delle *fee*. Il versamento quindi della tassa automobilistica per tramite di PagoPA comporta a carico del cliente della Società l'onere aggiuntivo della commissione spettante al PSP;

2. l'Istante opera sulla base di un mandato con rappresentanza in quanto la

ricevuta del pagamento *de quo* è emessa direttamente a favore del suo cliente.

L'Istante è dunque "trasparente" poiché agendo in nome e per conto del mandante, gli effetti degli atti da lui compiuti in qualità di mandatario si riverberano direttamente sul mandante/cliente. Peraltro, per la stipula di questa tipologia di mandato, gli articoli 1703 e seguenti del codice civile non richiedono una forma particolare, salvo il caso in cui abbia per oggetto il compimento di atti per i quali è richiesta la forma scritta *ad substantiam*. Il mandato può dunque essere anche tacito: occorre tuttavia che vi sia un comportamento univoco che valga come accettazione da parte del mandatario.

Sotto il profilo della normativa IVA, l'articolo 15, comma 1, n. 3), del Decreto IVA disciplina il trattamento delle spese che il mandatario riaddebita al mandante nell'ambito di un mandato con rappresentanza. Ai sensi della norma appena richiamata, infatti, non concorrono a formare la base imponibile "*le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate*".

Poiché le operazioni del mandatario non producono alcun effetto per lui, la rifusione delle spese dallo stesso affrontate, non riveste la natura di corrispettivo per un'attività svolta: rappresenta un semplice rimborso/ristoro di un'"anticipazione" da lui fatta nell'esclusivo interesse del mandante. Di conseguenza la somma che il mandante rimborsa al mandatario non è soggetta a IVA e non rientra nel calcolo della base imponibile dell'operazione.

Se dunque il rapporto tra l'Istante e il suo cliente è riconducibile a un mandato con rappresentanza, non concorrono alla formazione della base imponibile - perché escluse dal campo di applicazione dell'IVA - le somme che percepisce dal suo cliente a titolo di rimborso della tassa automobilistica e della *fee* spettante al PSP.

Resta inteso che se anziché anticipare il denaro per il pagamento della tassa automobilistica, la Società riceve preventivamente la necessaria provvista dal suo cliente, queste somme rappresentano mere movimentazioni di denaro, escluse

ugualmente dalla determinazione della base imponibile dell'operazione ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del Decreto IVA. Diverso invece il rapporto che la Società instaura con il PSP a favore del quale svolge l'attività di riscossione del bollo auto e nei cui confronti provvederà, come da contratto, a fatturare separatamente il corrispettivo per tale attività in esenzione dall'imposta *ex* articolo 10 del Decreto IVA.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)